

**Titolo V**  
**DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE**  
**Capo VI**  
**Delle società di mutuo soccorso**

Art. 43

Trasformazione

1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.